

Il Responsabile di Settore Economico Finanziario

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117/2003, con la quale l'organo esecutivo istituiva, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b della Legge n. 448/2001¹ disponeva l'istituzione di categoria speciale in una fascia territoriale del comune;

Preso atto del disposto letterale delle premesse dell'atto citato, che così recita: "Ritenuto inoltre, alla luce di quanto disposto dal già citato art. 10 comma 1 lettera b, di suddividere il paese in due zone, di cui una ricopre l'intero paese (A) ad esclusione della fascia lungo la sede viaria dell'autostrada A4 e l'altra (B) che riguarda una fascia lungo la sede autostradale per una profondità di metri 30 circa da ogni lato delle rispettive carreggiate;

Evidenziato che l'atto di Giunta Comunale così continua: "Ritenuto di dare mandato all'Ufficio Tecnico comunale per predisporre idonea planimetria in cui si rilevi la zona (B), carta che costituisce parte integrale del presente provvedimento;"

1

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(G.U. n. 301, 29 dicembre 2001, Supplemento Ordinario)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 10. (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";

b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi"; b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";(1)

c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente";

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 4-bis, e dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.(2)

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone".

Note:

Esaminata tale planimetria e preso atto del rilievo congiunto effettuato da Aipa , Ufficio Tecnico Comunale e Responsabile di Settore Economico Finanziario dal quale emerge la seguente definizione letterale della zona in categoria speciale :

via Kennedy

dall'incrocio con via M.Luther King (compreso) verso la zona Cassinone (entrambi i lati)

via Portico

dall'incrocio con via M.L.King (compreso) verso la Via V Alpini (entrambi i lati)

via Cassinone

Dall'incrocio con Via Kennedy (compreso) in direzione Seriate sino alla Cascina Bruciata

via delle Groane

dall'incrocio con via Kennedy dall'incrocio posto in linea d'aria con via M.L.King

via Pascoli

dall'incrocio con via Kennedy dall'incrocio in linea d'aria con via M.L.King

via M.L. King

via V Alpini

via Don Bolis

via Ubiali

via Passo del Gavia

via Paolo VI

via Lena

via IV Novembre

via Ribecchi

Autostrada MI/VE uscita Casello

via Casella dall'incrocio in linea d'aria con via M.L.King

Convenuto sull'opportunità di fornire ad Aipa atto di determinazione dei confini dell'area su cui insiste la categoria speciale al fine di consentire l'esatta individuazione delle esposizioni;

Ritenuto ai fini di rilevare la correttezza in termini di opportunità del rilievo sin qui svolto di inoltrare copia preliminare dell'atto all'Assessore Andreoli, competente per materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 507/93 ;

DETERMINA

1. **di identificare** la zona in categoria speciale, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , nella fascia indicata nell'allegata planimetria e contornata di colore rosso, i cui confini fisici sono definiti nel seguente modo :

via Kennedy

dall'incrocio con via M.Luther King (compreso) verso la zona Cassinone (entrambi i lati)

via Portico

dall'incrocio con via M.L.King (compreso) verso la Via V Alpini (entrambi i lati)

via Cassinone

Dall'incrocio con Via Kennedy (compreso) in direzione Seriate sino alla Cascina Bruciata

via delle Groane

dall'incrocio con via Kennedy all'incrocio posto in linea d'aria con via M.L.King

via Pascoli

dall'incrocio con via Kennedy all'incrocio in linea d'aria con via M.L.King

via M.L. King

via V Alpini

via Don Bolis

via Ubiali

via Passo del Gavia

via Paolo VI

via Lena

via IV Novembre

via Ribecchi

Autostrada MI/VE uscita Casello

via Casella dall'incrocio in linea d'aria con via M.L.King

2. **di approvare** la planimetria allegata al presente provvedimento in cui è contraddistinta la categoria speciale da area in colore rosso